



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIETRO SIRENA

Nella seduta del 14/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

.1 Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento, estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, pari a € 46.200,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 385,00 ciascuna.

.2 – Nel mese di maggio 2015 ha proceduto all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 48.

.3 - Con ricorso presentato in data 16 gennaio 2017, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente ha richiesto il rimborso dell'intera commissione percepita dall'intermediario resistente per € 4.069,57, in quanto (a) manifestamente sproporzionata e pertanto rilevante quale usura in concreto, (b) vessatoria in quanto ai sensi dell'art. 33, comma 1, Cod. Cons., determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed, altresì, ai sensi dell'art. 34, Cod. Cons., per violazione dei principi di chiarezza e comprensibilità, e (c) in violazione dell'art. 125-*novies*, T.u.b. che, al comma 2, stabilisce che il compenso dell'intermediario del credito deve essere oggetto di trattativa con il consumatore.

Ha richiesto inoltre il rimborso dell'importo spettante in base al principio *pro rata temporis* dei seguenti oneri: -commissioni mandataria per € 746,68 al netto dei 168,08 euro già



rimborsati; - commissioni mandante per € 19,25 al netto dei 673,75 euro già rimborsati. In subordine, ha chiesto la retrocessione di tutte le commissioni non maturate secondo il criterio *pro rata temporis* per € 3.005,98 al netto dei 1.346,06 euro già rimborsati dall'intermediario; in ogni caso, ha avanzato richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non goduti per l'importo di € 399,17, nonché degli interessi legali ed il rimborso delle spese di assistenza professionale quantificate in € 500,00.

.4 - L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, ha eccepito che tutte le condizioni contrattuali e le voci di costo, comprese quelle di intermediazione, fossero trasparenti e rese note al ricorrente e che nel contratto di finanziamento vi fosse una chiara distinzione tra costi *up front* e *recurring*. Inoltre, ha rappresentato di aver già provveduto a rimborsare, in sede di estinzione anticipata, la quota non goduta delle commissioni *recurring* previste dal contratto e, con riferimento alla domanda di rimborso del premio assicurativo, ha eccepito che l'art. IX del contratto di finanziamento prevedeva che tale premio venisse abbonato direttamente dall'assicuratore; pertanto, si è offerto di rimborsare alla parte resistente la cifra di € 98,72 per commissioni, di € 213,89 per oneri assicurativi e di € 20,00 per le spese di procedura. L'intermediario ha chiesto, dunque, il rigetto di ogni maggiore pretesa.

DIRITTO

.1 – Sulla domanda di restituzione integrale delle commissioni di intermediazione e sulla nullità della clausola che la prevede, in quanto vessatoria, si rileva quanto segue. Ai sensi dell'art. 34, comma 2, Cod. Cons., la valutazione del carattere vessatorio di una clausola "*non attiene all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi*", purché tale corrispettivo sia indicato in modo chiaro e comprensibile (Coll. di Roma, decisione n. 4550 del 5 giugno 2015); nel caso di specie, il costo per l'attività dell'intermediario del credito era individuato in modo chiaro e comprensibile, cosicché si deve escludere che la relativa clausola contrattuale possa essere considerata come abusiva ovvero vessatoria.

.2 – Quanto alla supposta violazione dell'art. 125-*novies* T.u.b., si deve rilevare che, secondo quanto deciso dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro il 18 luglio 2017, tale norma è applicabile esclusivamente ai mediatori creditizi, e non anche agli agenti in attività finanziaria, né agli intermediari di cui all'art. 106 T.u.b. Nel caso di specie, non risultando in atti la specifica qualifica rivestita dall'intermediario del credito intervenuto nella fase di stipula del contratto, non sono stati provati i presupposti della relativa pretesa attorea, cosicché la domanda di cui si tratta deve essere respinta, perché infondata in fatto e in diritto.

.3 – Tanto premesso, e venendo alle domande di rimborso *pro quota* delle commissioni previste dal contratto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



.4 – Si rende necessario richiamare i principi espressi nella Conferenza dei Collegi del 15 maggio 2017 e successiva Rassegna allegata al verbale, in cui è stato stabilito che: - le commissioni bancarie hanno natura *recurring* ogni qualvolta siano ricomprese attività non chiaramente definite e non collegate ad attività preliminari; – le commissioni di attivazione sono da considerarsi aventi natura *up front* quando le attività remunerate sono circoscritte alla fase preliminare alla concessione del prestito; - le commissioni finanziarie sono *recurring* quando remunerano le attività degli intermediari mandatari i quali si fanno carico, in generale, dei numerosi adempimenti istruttori, dell'erogazione del finanziamento per conto del mandante e dell'incasso delle rate; circa le commissioni dell'intermediario del credito, se la prestazione si esplicita nel compimento di attività volte esclusivamente alla conclusione del contratto di finanziamento, ad essa prodromiche e che si esauriscono con la stipula dello stesso, non vi è dubbio sulla natura *up front* del relativo costo; al contrario, in caso di attività ulteriori (ad esempio connesse con la "gestione" del finanziamento), successive alla stipula del contratto, la commissione sarebbe da considerarsi *recurring*; se nella commissione agente/mediatore è presente il riferimento a ogni altra attività afferente l'intermediazione, essa è da ritenersi *recurring*, salvo che il compenso per la mandataria intervenuta nel contratto sia indicato a parte ovvero che non vi sia una mandataria.

.5 – In applicazione di quanto previsto nella "Rassegna delle clausole Post Conferenza dei Collegi del 15 maggio 2017" la parte ricorrente, , al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, ha dunque diritto alla somma risultante dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni mandante (40%)</i>				462,00	277,20	673,75	-396,55
<i>Commissioni mandatario di accensione del finanziamento</i>				1.067,22	640,33		640,33
<i>Commissione mandatario di gestione del finanziamento</i>				457,38	274,43	168,08	106,35
<i>Provvigioni agente/mediatore (30%)</i>				1.372,14	823,28	504,23	319,05
Totale							669,18

.6 – Il risultato non coincide con la richiesta di parte ricorrente, la quale chiede il rimborso di tutti gli oneri secondo il criterio *pro rata temporis*.

.7 – All'importo risultante dalla tabella deve, inoltre, essere aggiunto il rimborso degli oneri assicurativi non goduti, calcolati secondo il criterio indicato nella proposta di assicurazione sottoscritta dal ricorrente, che non è stato possibile quantificare sulla base della documentazione disponibile.

.8 -All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, considerato che "in siffatte ipotesi, l'intermediario è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle operazioni fraudolente, sui quali – laddove il ricorrente ne faccia espressa richiesta – vanno computati gli interessi al tasso legale. Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

messa in mora da parte del creditore della prestazione” (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

.9 - Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerata la natura seriale del ricorso (cfr. Coll. di Roma n. 11244/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 669,18 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA